

**Legge regionale 19 giugno 2014, n. 18 (BUR n. 62/2014)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19  
“NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE  
E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA  
DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E  
MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”**

**Art. 1 - Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.**

1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, le parole: *“dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo”* sono sostituite con le parole: *“dal primo giorno di ottobre all’ultimo giorno di febbraio”*.

2. All’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*“2 bis. Il divieto di cui al comma 2, limitatamente al mese di ottobre, non sussiste nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all’articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.”.*